



BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNOTARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA

VISTA la L.R. n. 49 del 27/12/2018 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/12/2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative” e alla L.R. 27/12/2006, n. 22 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/12/2005, n. 36 “Riordino de sistema regionale delle politiche abitative”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 492 del 07/04/2008;

VISTO Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia della Regione Marche n. 1/UPT del 19/01/2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2020, “Criteri e modalità per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. Approvazione nuovo regolamento”;

RENDE NOTO

che dal 19 luglio 2021 al 6 settembre 2021 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di Monteprandone.

Art. 1 – REQUISITI PER L’ACCESSO

L’aspirante assegnatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

a – bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Monteprandone;

c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata sul territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;

I criteri per l’individuazione delle modalità di attuazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con atto previsto dal comma 2 dell’articolo 20 quinques;

Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 36/2005, si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a:

- mq. 30,00 per un nucleo familiare composto da una persona;
- mq. 45,00 per un nucleo familiare composto da due persone;
- mq. 54,00 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- mq. 63,00 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- mq. 80,00 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- mq. 90,00 per un nucleo familiare composto da sei o più persone;

d) avere un reddito del nucleo familiare, percepito nell’anno d’imposta 2019, calcolato secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Regione Marche n. 1 del 19/01/2021, stabilito in € 11.744,00.

Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie mono-personali, ovvero pari ad € 14.093,00;

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, non dipendente da riduzioni, il richiedente, per



l'attribuzione del punteggio, è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che sarà valutata dalla Commissione preposta.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti conviventi e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salvo l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del bando. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti richiesti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Art. 2 – TEMPI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, deve essere presentata entro e non oltre il 2 settembre a pena di esclusione, utilizzando l'apposito modello predisposto, in distribuzione gratuita presso l' Ufficio Servizi Sociali, disponibile anche sul sito internet del comune al seguente indirizzo: www.montereprandone.gov.it

Per i cittadini italiani residenti all'estero il suddetto termine è entro e non oltre il 17 settembre 2021.

Tali modelli assumono forma e contenuto di dichiarazioni sostitutive di notorietà.

La domanda, e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà, dovranno essere compilate in ogni parte in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:

- all’Ufficio Protocollo Generale del Comune –Via delle Magnolie n. 1, negli orari di apertura al pubblico;
 - spedita con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, per la verifica del termine di presentazione, farà fede il timbro postale di spedizione;
 - inviata con propria posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune comune.monteprandone@emarche.it.

La mancata sottoscrizione della domanda ovvero le domande trasmesse da indirizzi PEC non appartenenti ai soggetti richiedenti comporterà l'esclusione della stessa.

Art. 3- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Istruttoria è volta alla formazione delle graduatorie provvisorie di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si attribuiscono i punteggi richiesti dal concorrente sulla base della documentazione prodotta.

Il concorrente, utilizzando esclusivamente il modello predisposto e distribuito dal Comune, dovrà dichiarare nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, barrando le relative caselle, che sussistono a suo favore e/o dei componenti il nucleo familiare, i requisiti di accesso.

Per ottenere i punteggi il richiedente dovrà barrare sul modulo di domanda la relativa casella ed inserire l'eventuale documento comprovante il diritto di avere il punteggio richiesto.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.

Art. 4 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

ART. 11. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Per la formazione delle graduatorie il Comune si avvale di apposita Commissione, di cui all'art. 13 del Regolamento comunale.



La stessa Commissione, nella formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, darà precedenza nella collocazione e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per i motivi previsti al p. 5, "Condizioni Oggettive" del modello di domanda di cui al presente bando;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità viene data precedenza al nucleo familiare con il valore ISEE più basso.

In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

La graduatoria provvisoria, nonché quella definitiva, formate dalla Commissione, verranno approvate con Determinazione del Responsabile del 1^o Settore e pubblicate all'Albo pretorio on line del Comune.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà data massima diffusione, anche attraverso comunicati stampa e pubblicazione sul sito e portali web del comune, allo scopo di presentare, nel termine non superiori a gg. 15 (quindici) dalla pubblicazione, le eventuali osservazioni o quant'altro ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Ai concorrenti a cui non venisse riconosciuto il punteggio richiesto nonché ai concorrenti esclusi, sarà assicurata specifica informativa circa la mancata attribuzione del punteggio richiesto ovvero i motivi della esclusione, al fine di garantire la presentazione delle eventuali osservazioni e/o controdeduzioni scritte che dovranno pervenire sempre entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Dopo aver esaminato le osservazioni e contro-deduzioni pervenute, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio richiesto, la Commissione procede alla formazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

La graduatoria, così approvata costituisce provvedimento definitivo e verrà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito e portali web del Comune.

Dell'avvenuta pubblicazione verrà data massima diffusione, anche attraverso comunicati stampa.

La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali decade automaticamente.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento comunale, prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla relativa graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi disponibili al momento della convocazione, della composizione e consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario ed anche dell'incidenza delle spese condominiali, così come previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 36/2005, come modificata dalla L.R. n. 49/2018.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione.

A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Il concorrente convocato per l'assegnazione può accettare anche un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dal comma 2° dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e s.m.i., previa dichiarazione scritta.

L'aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'alloggio entro e non oltre 5 giorni dalla convocazione, decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto all'assegnazione.



ART. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata viene determinato dall'Erap Marche – Presidio di Ascoli Piceno, secondo quanto previsto dall'art. 20 quaterdecies della L.R. n. 36/2005 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Ufficio comunale competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione ovvero qualora si venga a conoscenza di elementi che facciano desumere la non veridicità delle dichiarazioni espresse. Qualora vengano accertate false dichiarazioni ovvero la presentazione di falsa documentazione, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, si darà luogo all'esclusione della domanda ovvero alla decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (Ue) 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. Spettano agli interessati i diritti di cui agli artt. 15-22 del citato Regolamento (Ue) 2016/679.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle norme statali e regionali applicabili, nonché al Regolamento comunale concernente “Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata”, come modificato con Deliberazione consiliare n. 49 del 30/11/2020.

Per ogni ulteriore informazione e per ritirare i modelli di domanda ci si può rivolgere all'Ufficio Servizi Sociali (tel. 0735/710935 – 710941- 710825) nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00; martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00.

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche si rende noto che Responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Croci, Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

Monteprandone, 19 luglio 2021

Il Responsabile del 1^o Settore
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli